



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 10/02/2022

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 10/02/2022

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di febbraio alle ore 12:45 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
ASSESSORE	PIERLUIGI FERRARO		Si

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Presiede il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche- finanziarie dell'ente, nonché di nuove esigenze o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare e che, in tale contesto, spetta all'organo esecutivo definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

Che in data 21-05-2018 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, che ha profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del Fondo per le risorse decentrate;

Che il suddetto CCNL introduce numerose e rilevanti modifiche alle materie che l'art. 7, comma 4, del nuovo CCNL 2016-2018, demanda alla Contrattazione Collettiva Integrativa;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 133 del 18-12-2018 con cui è stata recepita l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo esclusivamente di parte economica 2018, in ragione della complessità della nuova normativa, sottoscritta il 13.12.2018 e definitivamente il 24.01.2019, in attuazione delle direttive fornite dall'organo politico con deliberazione n. 165 del 17-12-2018;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 158 del 20-12-2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2019, in attuazione delle direttive fornite dall'organo politico con deliberazione n. 32 e n. 124/2019;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 65 del 24/06/2021 di definizione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata per l'anno 2021;

Preso atto delle trattative intercorse tra le parti ai fini della definizione del Contratto Collettivo Integrativo di durata triennale previsto dall'art. 8, comma 1, del CCNL 21-05-2018 sulle materie di cui all'art. 7, comma 4;

Visto che il Contratto Collettivo Integrativo di parte normativa per il triennio 2019/2021, attuativo delle novità introdotte dal CCNL 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il 28.01.2020;

Ritenuto, altresì, di approvare i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2022;

Considerato che la nuova disciplina per la costituzione delle risorse decentrate è contenuta nell'art. 67 del sopracitato CCNL che distingue tali risorse in due categorie:

- la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico,
- la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

Che, in particolare, il primo comma dell'art. 67 dispone che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli entihanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali*

risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Atteso che l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Visto che con determina del Responsabile del Settore Affari generali n. 37 del 01.12.2017 si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato mediante trasferimento diretto dall'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, con decorrenza dal 01.01.2018, dei seguenti dipendenti:

- Battistoni Bernardino: Istruttore Direttivo Polizia Municipale – Cat. D1-Posizione economica - Tempo pieno;
- Maiella Giovanni: Istruttore-Agente di Polizia Municipale – Cat.C-Posizione economica C - Tempo pieno;
- Mariotti Michela: Istruttore-Agente di Polizia Municipale – Cat.C-Posizione economica C- Tempo part-time verticale al 66,6%;
- Nardi Mara: Istruttore amministrativo – Cat. C-Posizione economica C5 - Tempo pieno;

Vista la pec acquisita agli atti di questo protocollo al n. 10497 del 13.08.2018 con la quale l'Unione dei comuni Pian del Bruscolo ha comunicato la contestuale riduzione del salario accessorio competente, calcolata a seguito del trasferimento di 4 unità di personale dipendente presso il Comune di Montelabbate, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, in Euro 17.596,75;

Ritenuto doveroso considerare che il fondo consolidato anno 2017 delle risorse stabili di riferimento per il rispetto della normativa vigente, deve essere la sommatoria di quello dell'ente di € 85.500,72 e di quello trasferito/comunicato dall'Unione dei comuni Pian del Bruscolo di € 17.596,75 per un importo totale dell'anno 2021 di € 103.097,47;

Che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 sopra citato, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base ed il limite di riferimento ai fini della costituzione del salario accessorio anche per l'anno 2022;

Considerato, inoltre, alla luce dell'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018, che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizioni Organizzative deve avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, a partire dall'01-01-2017 il "tetto" di spesa per gli incarichi di posizione organizzativa è costituito dalle risorse stanziare, per tale finalità, nell'anno 2016, dato che deve essere tratto dal bilancio preventivo;

Visto l'art. 11-bis, comma 2 del D.L. 135/2018, convertito dalla Legge 12/2019, il quale prevede che: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario", e, conseguentemente, gli enti senza la dirigenza, se dalla pesatura risulterà una retribuzione di posizione e di risultato maggiore rispetto a quella in godimento al 21 maggio 2018 (data del CCNL) potranno escludere tale differenziale dal computo del tetto dell'anno 2016, previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, a condizione che venga proporzionalmente ridotto il budget delle capacità assunzionali;

Ritenuto, comunque, pur formando le risorse in oggetto un aggregato globale ai fini della verifica del limite di legge, di tenere distinte le “risorse decentrate” destinate al personale dipendente da quelle del “fondo” del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, già individuate o che potranno essere individuate presso l’ente, indirizzandole esclusivamente al finanziamento dei rispettivi titolari;

Atteso che nella locuzione “risorse decentrate” rientrano, altresì, le risorse rivenienti dal bilancio dell’ente destinate alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti e, pertanto, anch’esse soggette alla limitazione di cui sopra; Visto l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio procapite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto il dpcm 27 aprile 2020 che chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e’ adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare e’ fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 era costituito di n. 32 unità e che nel corso dell’anno 2022 si è verificata 1 cessazione di personale e sono previste nuove assunzioni;

Valutato, per quanto sopra, di confermare anche per l’anno 2022 in € 103.097,47 al netto degli incrementi contrattuali, l’ammontare di tali risorse;

Richiamata, quindi, la deliberazione della G.C. n. 77 del 13-06-2018 con la quale è stata individuata la Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2016-2018 prendendo atto che, a seguito di G.C. n.5 del 06/02/2019 è stato istituito il 4^a Settore Polizia Locale, e che con Decreto del Sindaco n. 17 del 23/12/2020, è stato individuato il dipendente Battistoni Bernardino, quale Responsabile del Settore individuato, che rientra pertanto quale componete della delegazione trattante di parte pubblica;

Ritenuto di dover definire, a beneficio della Delegazione trattante di parte pubblica, gli indirizzi e le direttive che costituiranno elementi per la ripartizione del fondo risorse decentrate Anno 2022 e, precisamente:

- porre particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- applicare gli istituti contrattuali previsti nel C.C.I. di parte giuridica triennio 2019-2021, per quanto attiene:
 - l’indennità di condizioni lavoro art.70 – bis CCNL 21-05-2018 (espletamento attività esposte a rischio, maneggio valori e disagiate);
 - la maggiorazione per servizio in giorno festivo;
 - l’indennità per specifiche responsabilità art.70 – quinquies, comma 1, CCNL 2018 per il personale di Categoria “B, C e D non titolare di posizione organizzativa” individuato dai Responsabili di Settore e le ulteriori specifiche responsabilità;
 - l’indennità di funzione (art. 56 sexies CCNL 21-05-2018) e l’indennità di servizio esterno al personale di Polizia Municipale (solo per espletamento servizio esterno svolto per almeno i 2/3 dell’orario giornaliero);

- destinare, in egual misura, le risorse al netto degli istituti contrattuali di cui sopra per compensare la performance individuale da distribuire, con i criteri del Sistema di Valutazione (approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 29/10/2011);
- provvedere all'inserimento, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016-2018, delle seguenti risorse variabili:
 1. € 1.000,00 importo sterilizzato per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (ESCLUSE DAL LIMITE come precisato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG);
 2. € 12.181,80 a titolo di incentivo recupero evasione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 2016-2018 (ESCLUSE DAL LIMITE);
 3. € 6.176,13 per attivazione nuovi servizi, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), del CCNL 2016-2018;
 4. destinare la somma di € 5.500,00(importo massimo) per le progressioni orizzontali;

Preso atto che nella costituzione del Fondo risorse decentrate 2022 è confermato l'incremento obbligatorio previsto dall'art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21-05-2018 pari ad € 2.662,40 (quantificato in € 83,20 per n. 32 dipendenti in servizio alla data del 31-12-2015, costituita da n. 28 dipendenti dell'ente + 4 dipendenti trasferiti dall'Unione dei comuni Pian del Bruscolo) nonché l'importo, di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21 maggio 2018, pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali conteggiato, con riferimento al personale in servizio alla data di decorrenza degli incrementi, in € 2.584,88: entrambe le somme non soggette al limite art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (vedi dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21-05-2018 e deliberazione Corti Sezioni Riunite n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09-10-2018);

Visto il Sistema di valutazione delle Performance individuale del personale dipendente e dei Responsabili di Settore;

Visto il Decreto di nomina n. 7 del 27 maggio 2020 ad oggetto individuazione e nomina nucleo di valutazione in forma di organo monocratico;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato ed integrato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalle legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 557-quater (art. 3 c. 5-bis della L. 114/2014 di conversione del DL 24.06.2014 n. 90), sull'obbligo dall'anno 2014 del contenimento della spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap (con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge 11.08.2014 n. 114 (ossia 2011-2012-2013);
- il Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, e dato atto che le risorse finanziarie trovano adeguata copertura nei corrispondenti capitoli all'uopo istituiti ed assegnati al Responsabile del Settore Contabile;
- il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- il D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017;
- il D. L. 78/2010;
- la L. 11.08.2014 n. 114;
- il D. Lgs. 75/2017;
- il D.L. 135/2018, convertito dalla Legge 12/2019;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali e Funzioni Locali; Preso atto che sul presente atto non sono stati acquisiti i pareri prescritti dagli artt. 49 e 147 –bis del TUEL, in quanto mero atto di indirizzo;

Preso atto che sul presente atto non sono stati acquisiti i pareri prescritti dagli artt. 49 e 147 –bis del TUEL, in quanto mero atto di indirizzo;

PROPONE

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Di conferire ai componenti della delegazione di parte datoriale, ai fini dell'avvio della contrattazione decentrata integrativa, il seguente atto di indirizzo:

- di definire l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per l'annualità 2022, ai sensi dell'art. 68, del CCNL 21-05-2018, secondo le direttive contenute nel presente atto;

Di demandare, quindi, al Responsabile del Servizio Finanziario alla costituzione del "Fondo delle risorse decentrate" per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21-05-2018, nel limite del "tetto" complessivo di € 103.097,47 al netto degli incrementi (pari all'ammontare complessivo delle risorse decentrate 2016 soggette al limite) calcolato in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Di prendere atto che nella costituzione del Fondo risorse decentrate 2022 è stato confermato l'incremento obbligatorio previsto dall'art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21-05-2018 pari ad € 2.662,40 (quantificato in € 83,20 per n. 32 dipendenti in servizio alla data del 31-12-2015) nonché l'importo, di cui all'art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21 maggio 2018, pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali conteggiato, con riferimento al personale in servizio alla data di decorrenza degli incrementi, € 2.584,88; entrambe le somme non soggette al limite art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (vedi dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21-05-2018 e deliberazione Corti Sezioni Riunite n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09-10-2018);

Di stabilire che lo stesso, oltre ad attenersi alle indicazioni di cui ai punti precedenti dovrà, in particolare, provvedere all'inserimento, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2016-2018, delle seguenti risorse variabili:

1. € 1.000,00 importo sterilizzato per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (ESCLUSE DAL LIMITE come precisato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG);
2. € 12.181,80 a titolo di incentivo recupero evasione, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 2016-2018 (ESCLUSE DAL LIMITE);
3. € 6.176,13 per attivazione nuovi servizi, ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera b), del CCNL 2016-2018;
4. destinare la somma di € 5.500,00(importo massimo) per le progressioni orizzontali;

Di fornire alla Delegazione Trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi e le direttive che costituiranno elementi per la ripartizione del fondo risorse decentrate Anno 2022 e, precisamente:

- porre particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- applicare gli istituti contrattuali previsti nel C.C.I. di parte giuridica triennio 2019-2021, per quanto attiene:
 - l'indennità di condizioni lavoro art.70 – bis CCNL 21-05-2018 (espletamento attività esposte a rischio, maneggio valori e disagiate);
 - la maggiorazione per servizio in giorno festivo;
 - l'indennità per specifiche responsabilità art.70 – quinquies, comma 1, CCNL 2018 per il personale di Categoria "B, C e D non titolare di posizione organizzativa" individuato dai Responsabili di Settore e le ulteriori specifiche responsabilità;
 - l'indennità di funzione (art. 56 sexies CCNL 21-05-2018) e l'indennità di servizio esterno al personale di Polizia Municipale (solo per espletamento servizio esterno svolto per almeno i 2/3 dell'orario giornaliero);
- destinare, in egual misura, le risorse al netto degli istituti contrattuali di cui sopra per compensare la performance individuale da distribuire, con i criteri del Sistema di Valutazione

Di dare atto che, alla luce dell'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018, la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizioni Organizzative deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e che nella locuzione "risorse decentrate" rientrano, altresì, le risorse rivenienti dal bilancio dell'ente destinate alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dipendenti che si ritiene di confermare anche per l'anno 2022 in € 11.384,49;

Di dare atto, inoltre, che il tetto massimo delle risorse accessorie determinate per i titolari delle Posizioni Organizzative è definito, per l'anno 2021, in € 56.265,00 (oltre gli oneri a carico dell'ente) incrementato della quota di € 2861,25 con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28.03.2019 a seguito di incontro con esito positivo con le OO.SS. e la RSU in data 21.03.2019;

Di trasmettere copia della presente deliberazione: al revisore dei conti, alla delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, alle OO.SS. ed alle RSU aziendali, infine, al nucleo di valutazione;

Di considerare che le risorse scaturenti dal presente atto trovano adeguata copertura nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2022-2024, annualità 2022;

Di dare atto, infine, che la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa è quella individuata con deliberazione della G.C. n. 77 del 13-06-2018, prendendo atto che, a seguito di G.C. n.5 del 06/02/2019 è stato istituito il 4^a Settore Polizia Locale, e che con Decreto del Sindaco n. 17 del 23/12/2020, è stato individuato il dipendente Battistoni Bernardino, quale Responsabile del Settore individuato, che rientra pertanto quale componenete della delegazione trattante di parte pubblica;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l'avvio della contrattazione in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;
- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO CINZIA FERRI	II SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.